


Legge di Bilancio 2025 e Decreto Milleproroghe 2025

Approvata la Legge di Bilancio 2025, con interventi significativi su fisco, welfare e previdenza sociale. Tra le novità, misure per il Sud, il sostegno alle famiglie e modifiche alle pensioni. Inoltre, il Decreto Milleproroghe introduce proroghe importanti in ambito lavorativo e assistenziale.



Il Senato, nella mattinata del 28 dicembre, ha approvato definitivamente la Legge di Bilancio 2025, con 108 voti favorevoli, 63 contrari e un'astensione. Il disegno di legge di bilancio, che include anche il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, è ora pronto per essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Diverse sono le novità introdotte, che riguardano in particolare il sistema fiscale, il welfare e la previdenza sociale. Di seguito i punti salienti:

- 1) **Taglio del Cuneo Fiscale e Riforma IRPEF:** il taglio del cuneo si trasforma in bonus fino ad € 20.000 e detrazioni fino ad € 40.000, con meccanismi di decalage. Questo intervento interesserà 1,3 milioni di lavoratori in più rispetto all'anno precedente, grazie all'innalzamento della soglia di reddito da 35.000 a 40.000 euro. Inoltre, per quanto riguarda l'IRPEF, viene stabilizzata la suddivisione in tre scaglioni: il 23% per i redditi fino a 28.000 euro, il 35% per i redditi da 28.000 a 50.000 euro e il 43% per i redditi oltre 50.000 euro. Le aliquote regionali e locali, tuttavia, rimarranno invariate fino al 2027.
- 2) **Bonus Sud:** Per le aree del Sud Italia, sono previste nuove disposizioni relative alla decontribuzione. Sebbene il beneficio venga ridotto dal 30% al 25%, con un meccanismo di decalage che lo porterà al 20% nel 2026 e al 15% nel 2029, l'esonero sarà comunque un'opportunità importante per le micro e piccole imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Le imprese che occupano lavoratori nel Sud Italia, ma che non rientrano nelle categorie previste, potranno ottenere l'esonero solo previa autorizzazione dell'Unione Europea, a condizione che dimostrino un aumento dell'occupazione a tempo indeterminato rispetto all'anno precedente.
- 3) **Detassazione dei premi di risultato:** per i premi e le somme erogate nel 2025, 2026 e 2027, il comma 385 riduce l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, prevista dall'articolo 1, comma 182, della legge n. 208/2015, dal 10% al **5%**.
- 4) **Bonus affitti neoassunti:** I commi da 386 a 391 prevedono un incentivo per i lavoratori che trasferiscono la propria residenza a oltre 100 chilometri dal luogo di lavoro. Il beneficio consiste nell'esenzione fiscale, fino a 5.000 euro annui, per le somme pagate dai datori di lavoro per l'affitto e la manutenzione delle abitazioni dei dipendenti assunti a tempo indeterminato tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025. Per accedere al beneficio, il lavoratore deve aver guadagnato nel periodo precedente all'assunzione non più di 35.000 euro e aver cambiato residenza a più di 100 chilometri dalla vecchia sede di lavoro, fornendo apposita dichiarazione. L'esenzione è valida per i primi due anni di assunzione, non influisce sui contributi e viene considerata nell'ISEE per prestazioni assistenziali e previdenziali.

- 5) **Fringe benefit:** Per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, i commi 390 e 391, in deroga alle disposizioni dell'articolo 51, comma 3, del TUIR, aumentano il limite di esenzione dal reddito imponibile (e dalla tassazione sostitutiva agevolata) per i lavoratori dipendenti, portandolo da 258,23 euro a 1.000 euro (2.000 euro per i dipendenti con figli a carico).

Tale esenzione riguarda:

- a) il valore dei beni ceduti e dei servizi offerti al lavoratore;
b) le somme pagate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle seguenti spese:

- utenze domestiche per il servizio idrico integrato;
- energia elettrica e gas naturale;
- affitto della prima casa;
- interessi sul mutuo della prima casa.

- 6) **Settore ristorazione e turismo, mance:** Il comma 520 modifica le disposizioni della legge n. 197 del 2022 riguardo alla tassazione delle mance nel settore ristorazione e turismo. Dal 1° gennaio 2025, le mance ricevute dai lavoratori del settore (fino a 75.000 euro di reddito annuale) saranno considerate reddito da lavoro dipendente e, salvo rinuncia scritta, saranno soggette a una tassazione sostitutiva del 5%, fino al 30% del reddito percepito per le prestazioni lavorative annuali. Le mance non concorreranno al calcolo di contributi previdenziali, assistenziali, premi INAIL e TFR. Inoltre, il limite reddituale per applicare questa tassazione agevolata sale da 50.000 a 75.000 euro. La tassazione sostitutiva si applica automaticamente, a meno di una rinuncia scritta da parte del lavoratore, e include anche i redditi da altre attività lavorative. Il superamento del limite reddituale, nel periodo successivo, impedirà l'applicazione della tassazione agevolata sulle mance.

- 7) **Settore strutture turistico-alberghiero, detassazione lavoro notturno e straordinario:** Per garantire la stabilità occupazionale e rispondere alla carenza di lavoratori nel settore turistico e termale, i commi da 395 a 398 stabiliscono che, dal 1° gennaio al 30 settembre 2025, i lavoratori dipendenti con reddito fino a 40.000 euro nel 2024 riceveranno un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde per lavoro notturno, straordinario e festivo. Questo trattamento, che non incide sul reddito, riguarda i lavoratori dei settori della ristorazione e del turismo, inclusi gli stabilimenti termali. Il trattamento verrà erogato su richiesta del lavoratore e deve essere dichiarato nella certificazione unica. Il sostituto d'imposta recupera il credito tramite compensazione fiscale.

- 8) **Congedo parentale:** A partire dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori che terminano il congedo di maternità o paternità, l'indennità del congedo parentale sarà elevata all'80% della retribuzione per i primi 3 mesi, fino al sesto anno di vita del bambino. Dopo tale periodo, il congedo parentale continuerà ad essere indennizzato al 30% fino al nono anno di età del bambino, e successivamente non sarà più retribuito, salvo che il congedo non inizi dal settimo anno, nel qual caso rimane al 30%. L'indennità del 30% sarà mantenuta anche nel decimo e, se presente, nell'undicesimo mese, solo se il reddito del genitore è inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo della pensione INPS.
- 9) **Bonus asilo nido:** Il comma 209 stabilisce che, ai fini del calcolo dell'ISEE per l'assegnazione del bonus, non vengano considerati i pagamenti relativi all'Assegno unico e universale, previsto dal D.Lgs. n. 230/2021. Il comma 2011 elimina, invece, il requisito di avere almeno un figlio sotto i 10 anni per ottenere l'importo massimo del bonus, che ammonta a 3.600 euro all'anno. Pertanto, per i bambini nati dopo il 31 dicembre 2023, il contributo massimo sarà di:
- 3.600 euro annui per le famiglie con ISEE minorenni fino a 40.000 euro (indipendentemente dalla presenza di un figlio sotto i 10 anni);
 - 1.500 euro annui per le famiglie con ISEE minorenni superiori a 40.000 euro, o in caso di assenza di ISEE minorenni, ISEE con dati omessi o errati, o ISEE discordante.
- 10) **Lavoratrici madri:** A partire dal 2025, il comma 219 prevede un parziale esonero contributivo per le lavoratrici dipendenti (escluse quelle domestiche) e le lavoratrici autonome con un reddito non superiore a 40.000 euro annui. L'esonero riguarda la quota dei contributi previdenziali per invalidità, vecchiaia e superstiti e si applica alle madri di due o più figli, o alle madri di tre o più figli a partire dal 2027. L'esonero è valido fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, o fino al diciottesimo anno se si hanno tre o più figli. Tuttavia, le lavoratrici che beneficiano già dell'esonero previsto dalla legge di Bilancio 2024 non avranno diritto all'esonero per il 2025 e 2026. Un decreto ministeriale stabilirà le modalità di attuazione e la misura dell'esonero, con un fondo di 300 milioni di euro annui. Inoltre, per le lavoratrici autonome, l'esonero sarà calcolato in base al reddito minimo previsto dalla legge n. 233/199.
- 11) **Soglia della Flat Tax per Dipendenti e Pensionati:** La Legge di Bilancio prevede l'innalzamento della soglia di reddito per l'accesso alla flat tax, che sale da 30.000 a 35.000 euro. Tale misura consente ai dipendenti e ai pensionati con redditi sotto tale soglia di usufruire di una tassazione agevolata al 15%, con una riduzione al 5% per le nuove attività avviate.

- 12) **Flat Tax al 5% sugli Straordinari degli Infermieri:** Una delle novità specifiche riguarda gli infermieri, i cui straordinari saranno tassati con un'aliquota ridotta del 5%, a partire dal 2025. Questo intervento mira a supportare il settore sanitario, particolarmente sotto pressione, con un focus sulla valorizzazione del lavoro extra svolto dagli infermieri.
- 13) **Incremento del Fondo per il Bonus Psicologo:** La Legge di Bilancio destina maggiori risorse al "Bonus Psicologo", il cui scopo è sostenere gli studenti nelle scuole con servizi di supporto psicologico, in un periodo che ha visto aumentare le difficoltà legate al benessere mentale, specialmente tra i giovani.
- 14) **Bonus Nuove Nascite:** A partire da gennaio 2025, sarà introdotto un nuovo "bonus per le nuove nascite", pari a 1.000 euro una tantum, destinato alle famiglie con ISEE inferiore a 40.000 euro annui. Questo incentivo è volto a sostenere la natalità in Italia, una misura che si inserisce nel più ampio pacchetto di politiche sociali a favore delle famiglie.
- 15) **Pensione a 64 anni:** Per i lavoratori interamente contributivi, cioè quelli che hanno versato i contributi esclusivamente al sistema previdenziale, sarà possibile accedere alla pensione anticipata a partire dai 64 anni di età. Tuttavia, dal 1° gennaio 2025, la soglia minima di anni di contributi richiesti per il pensionamento anticipato salirà da 20 a 25 anni, con un ulteriore incremento a 30 anni entro il 2030.


In parallelo, il 27 dicembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **Decreto Milleproroghe 2025**, che introduce misure urgenti di proroga in ambito normativo, toccando anche aspetti legati al lavoro, alla previdenza sociale e alla sicurezza. Tra le disposizioni più rilevanti:

- 1) **Permessi di Soggiorno per i Rifugiati Ucraini:** I permessi di soggiorno, rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea in seguito al conflitto in Ucraina, che scadono il 31 dicembre 2024, possono essere rinnovati fino al 4 marzo 2026. Inoltre, al momento della richiesta di rinnovo, il permesso può essere convertito per motivi di lavoro, qualora il titolare sia impiegato in attività professionali.
- 2) **Proroga Contratti a Tempo Determinato:** È stata differita al 31 dicembre 2025 la possibilità di prorogare i contratti a tempo determinato oltre i 12 mesi, per esigenze tecniche, organizzative o produttive, in mancanza di specifiche disposizioni da parte della contrattazione collettiva. Questa misura interessa in particolare le imprese che operano in settori in cui la durata dei contratti è legata a esigenze temporanee.

- 3) **Norme per le Società Sportive Professionistiche:** È stata prorogata al 31 dicembre 2025 la disposizione che obbliga le società sportive professionistiche a costituire un organo consultivo con pareri obbligatori ma non vincolanti per la tutela degli interessi dei tifosi. Questa norma mira a garantire che le esigenze dei tifosi siano considerate nella gestione delle società sportive.

- 4) **Assistenza per le Persone Provenienti dall'Ucraina:** Sono state prorogate fino al 31 dicembre 2025 le misure di assistenza pubblica per le persone che, a causa degli eventi bellici in Ucraina, sono state costrette a lasciare il Paese. Entro il 10 gennaio 2025, il Dipartimento della protezione civile avvierà una ricognizione per individuare chi necessita di proseguire l'assistenza pubblica, con la possibilità di ricevere un contributo straordinario per l'uscita dalle strutture.

Lo studio è a disposizione dei Clienti per ogni chiarimento e assistenza.
31 dicembre 2024



*LET US HELP YOU ACHIEVE
FURTHER BUSINESS SUCCESS*

FIDERCONSULT SRL

ROMA

00144 - Via Birmania, 81
Tel. 06.591.74.69
Fax 06.591.35.82

FIRENZE

50132 - Viale Giuseppe Mazzini, 10
Tel. 055.234.79.02
Fax 055.234.79.09

FIDENZA

43036 - Via Monsignor Ottorino Davighi, 436
Tel. 06.591.74.69
Fax 06.591.35.82

MILANO

20144 - Via Bernardino Telesio, 2
Tel. 02.48.01.25.34

FiderConsult Srl (the "Firm") is a member of Urbach Hacker Young International Limited, a UK company, and forms part of the international UHY network of legally independent accounting and consulting firms. UHY is the brand name for the UHY international network. The services described herein are provided by the Firm and not by UHY or any other member firm of UHY. Neither UHY nor any member of UHY has any liability for services provided by other members."